



INAIL: il contagio da Coronavirus degli operatori sanitari è infortunio sul lavoro

Con nota n. 3675 del 17 marzo 2020, l'INAIL ha chiarito che i contagi da Covid-19 di medici, infermieri e altri operatori di strutture sanitarie in genere, dipendenti del Servizio sanitario nazionale - e, in generale, di qualsiasi altra Struttura sanitaria pubblica o privata assicurata con l'Istituto - avvenuti nell'ambiente di lavoro oppure per causa determinata dallo svolgimento dell'attività lavorativa, sono inquadrati nella categoria degli infortuni sul lavoro. L'Istituto ha precisato che la tutela assicurativa si estende anche alle ipotesi in cui l'identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio risulti problematica; conseguentemente, nel caso in cui l'episodio che ha determinato il contagio non possa essere provato dal lavoratore, si potrà presumere che lo stesso si sia verificato in considerazione dell'attività lavorativa svolta dall'operatore nonché del dato epidemiologico territoriale.

I datori di lavoro pubblici o privati del personale infortunato dovranno comunque assolvere all'obbligo di effettuare la denuncia/comunicazione d'infortunio con le ordinarie modalità mentre il medico certificatore sarà tenuto a trasmettere all'Istituto il consueto certificato medico di infortunio.

Tuttavia, avuto riguardo alla situazione emergenziale in corso, l'Istituto segnala l'opportunità - per il medico certificatore - di valutare in favore dell'infortunato sia le modalità di redazione, sia di trasmissione di detta certificazione, pur provvedendo ad accertarne la provenienza nonché di adottare ogni misura proattiva per l'acquisizione delle denunce da parte del datore di lavoro.

Inoltre, l'INAIL, sempre in considerazione della particolarità del momento, suggerisce una maggiore elasticità nell'interpretazione delle norme da parte dei soggetti certificatori.

Viene inoltre indicato chiaramente dall'Istituto il *dies a quo* da cui da far decorrere la tutela nel caso di contagio, ovvero dalla data di attestazione positiva dell'avvenuto contagio tramite il test specifico di conferma attuato dalle autorità sanitarie.

Sul tema, si rileva inoltre che le suddette disposizioni sono state inserite dal Legislatore anche all'art. 42 del recente [Decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020](#) (c.d. Decreto "Cura Italia"), con cui peraltro è stato chiarito che "*Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro*".

La nota in esame, infatti, conferma detta indicazione chiarendo che la tutela, nel suddetto caso, copre l'intero periodo di quarantena e quello eventualmente successivo dovuto a prolungamento di malattia che determini una inabilità temporanea assoluta al lavoro.

Infine, l'Istituto prevede che la tutela antinfortunistica sarà estesa anche al caso in cui l'evento infettante avvenga durante il percorso casa-lavoro, potendosi configurare, in quest'ultima ipotesi, un infortunio *in itinere*, istituito tuttavia che, nel caso di specie, desta non poche perplessità se non altro ai fini probatori dell'evento dannoso (contagio) occorso durante il tragitto.